

Direzione Relazioni Industriali

D.L. N. 146/2021 “MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE, A TUTELA DEL LAVORO E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI”

Si illustrano di seguito le norme in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro di interesse per il settore.

Art. 8 – Modifiche all’art. 26 del D.L. n. 18/20

Con specifico riferimento alle misure di tutela del periodo di sorveglianza attiva (c.d. quarantena) dei lavoratori del settore privato, previste dal comma 1 dell’art. 26 del D.L. n. 18/20, ossia l’equiparazione a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e la non computabilità ai fini del periodo di comporto, l’art. 8 del D.L. n. 146/2021 introduce un termine di cessazione delle stesse (“fino al 31 dicembre 2021”).

Vengono poi stanziare risorse anche per l’anno 2021, nel limite massimo di spesa di 976,7 milioni di euro, per il finanziamento da parte dello Stato degli oneri a carico dell’Inps connessi alle tutele di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 26 (rispettivamente equiparazione della quarantena a malattia ed equiparazione a ricovero ospedaliero dell’assenza dal lavoro dei c.d. lavoratori fragili).¹ La norma individua espressamente il criterio della “priorità agli eventi cronologicamente anteriori”.

Infine, viene introdotto un nuovo comma 7-bis all’art. 26, il quale dispone che **dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, per le tutele di cui al medesimo art. 26, i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti per i propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS.**

Per ciascun anno solare, il suddetto rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore, peraltro solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile.

Il rimborso è erogato dall’INPS, **per un importo pari a 600 euro per lavoratore**, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita istanza telematica, corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele di cui al citato art. 26, da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall’Istituto.²

Il beneficio di cui sopra è riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di euro per l’anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. L’INPS procede al monitoraggio dei predetti limiti di spesa sulla base delle domande ricevute dai datori di lavoro e, nel caso di raggiungimento del limite, non procede ad ulteriori rimborsi.

¹ Cfr. comunicazioni Ance del 25 agosto 2021 e del 5 maggio 2021

² L’INPS, nell’effettuare i controlli a campione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni prodotte dai datori di lavoro, è autorizzato all’acquisizione e al trattamento dei dati sensibili contenuti nelle certificazioni mediche e nella documentazione sanitaria dei lavoratori interessati

Art. 9 - Congedi parentali

Il provvedimento prevede, in particolare, che il lavoratore dipendente, genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, possa astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il beneficio è riconosciuto, indipendentemente dall'età del figlio, ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo in esame può essere fruito in forma giornaliera od oraria.

Per i periodi di astensione, coperti da contribuzione figurativa, è riconosciuta in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione³.

Gli eventuali periodi di congedo parentale previsti dagli artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 151/2001 (Testo unico maternità/paternità) fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del decreto in esame, in tutte le casistiche sopra richiamate, possono essere convertiti, su richiesta, nei predetti periodi di astensione con diritto alla relativa indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Al genitore di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, alternativamente all'altro genitore, è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i giorni in cui un genitore fruisce dell'astensione in tutte le ipotesi predette oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

Le modalità operative per accedere ai benefici saranno stabilite dall'Inps, che nel provvedere al monitoraggio delle relative domande, non prenderà in considerazione ulteriori domande qualora dovesse emergere il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa previsto.

Tutte le previsioni sopra richiamate si applicano **fino al 31 dicembre 2021**.

³ La retribuzione è calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del d.lgs. n. 151/2001, ad eccezione del comma 2

Art. 11 – Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

Per mera completezza di informazione, si segnala che, per i datori di lavori non destinatari della normativa in materia di cassa integrazione ordinaria (CIGO)⁴, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata rifinanziata la concessione di trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione in deroga (CIGD), per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.

Ai datori di lavoro che presentino domanda per i suddetti trattamenti si applica il divieto di licenziamento per la durata degli stessi.

Art. 11 comma 15 – Somministrazione di lavoro

Con riferimento alla disciplina in materia di somministrazione di lavoro di cui al d. lgs. n. 81/2015, è abrogato l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 31, che limitava al 31 dicembre 2021 l'efficacia della disposizione riportata nel periodo precedente, secondo la quale *“Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato”*.

L'efficacia della norma sopra citata, pertanto, permane oltre il 31 dicembre 2021.

Art.13 - Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, modifica alcuni articoli del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

L'articolo 13 modifica alcuni articoli del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (di seguito TU sicurezza).

Di seguito le novità più rilevanti.

Articolo 13 Vigilanza

- al comma 1 il legislatore ha previsto che lo svolgimento dell'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro, oltre che dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per quanto di propria competenza, e, per il settore minerario, dal ministero dello Sviluppo economico
- il comma 2, che limitava al settore edile le competenze in materia di vigilanza del personale del ministero del lavoro, in linea con le modifiche del comma 1, è stato quindi abrogato

⁴ Datori di lavoro di cui all'art. 8 comma 2 del D.L. n. 41/21. Si tratta, quindi, dei settori produttivi diversi dall'industria e dall'edilizia

- al comma 4 è stato esplicitato che, a livello provinciale, nell'ambito della programmazione regionale, le aziende sanitarie locali e l'Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano l'attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi preposti
- è stato aggiunto, infine, il comma 7-bis che prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro è tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull'attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro

Articolo 14 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

L'articolo 14 è stato interamente sostituito.

Il nuovo articolo è così rubricato **“Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”**.

In particolare:

- al comma 1, è prevista l'adozione di un provvedimento di sospensione, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in materia di prescrizione, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro⁵ **quando riscontra che almeno il 10⁶ per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro** nonché, a prescindere dal settore di intervento, **in caso di gravi violazioni⁷ in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I⁸**

Il provvedimento di sospensione è adottato **in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata** dalle violazioni **o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati** dalle violazioni **di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I⁹**

Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro

- al comma 2 il legislatore ha confermato il divieto per l'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'ANAC, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo

⁵ Tali poteri spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, come previsto al comma 8

⁶ Modificato rispetto alla percentuale del 20%

⁷ Eliminata la reiterazione della violazione

⁸ Modificato l'ultimo punto dell'allegato I, inserendo una nuova fattispecie

⁹ “Mancata formazione ed addestramento” e “Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto”

- l'ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale (comma 3)
- in linea con il vecchio comma 11-bis, al comma 4 è previsto che i provvedimenti di sospensione per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità¹⁰
- al comma 5 viene confermata l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai provvedimenti di sospensione
- il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente provvede limitatamente a quanto adottato in occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi (comma 6)
- al comma 9 il legislatore ha riportato le condizioni per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:
 - a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria **anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza¹¹**;
 - b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
 - c) **la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I⁷**;
 - d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
 - e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo¹² pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie
- le somme aggiuntive di cui alle summenzionate lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione
- al comma 11 è previsto che, su istanza di parte, la revoca del provvedimento, ferme restando le condizioni del comma 9, è altresì concessa subordinatamente al pagamento del **venti per cento¹³** della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo

¹⁰ Inserite le parole "o per la pubblica incolumità".

¹¹ Parte in grassetto: novità

¹² L'importo era di 3200 per tutte le gravi violazioni

¹³ Prima la percentuale era del 25% della somma aggiuntiva dovuta

entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.

- confermata, al comma 14, la possibilità di fare ricorso entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni¹⁴ dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto.
- il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro¹⁵ nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
- l'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di sospensione fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d)¹⁶

Si riporta di seguito la nuova formulazione dell'allegato I recante le fattispecie di violazione ai fini dell'adozione della sospensione l'allegato I

ALLEGATO I
(articolo 13, comma 1, lett.g)

Sostituisce l'Allegato I al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

"ALLEGATO I
(articolo 14, comma 1)

Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14

| | FATTISPECIE | IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA |
|----|---|---|
| 1 | Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi | Euro 2.500 |
| 2 | Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione | Euro 2.500 |
| 3 | Mancata formazione ed addestramento | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
| 4 | Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile | Euro 3.000 |
| 5 | Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) | Euro 2.500 |
| 6 | Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
| 7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | Euro 3.000 |
| 8 | Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | Euro 3.000 |
| 9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
| 10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
| 11 | Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | Euro 3.000 |
| 12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | Euro 3.000 |

¹⁴ Prima il termine era di 15 giorni

¹⁵ Modificati gli importi dell'ammenda (da 3071,27 a 7862,44 euro)

¹⁶ d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari

Si rileva che il legislatore ha modificato il punto 12, eliminando la mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare esposizione ad amianto, ed inserendo l'omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

Articolo 51 Organismi paritetici

- prevista, al comma 1-bis, l'istituzione del repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
- sostituito il comma 8 bis che prevede che gli organismi paritetici comunichino annualmente all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi:
 - a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;
 - b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
 - c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis.
- i suddetti dati sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL (comma 8-ter)

Articolo 99 Notifica preliminare

È stato inserito un nuovo comma che prevede che le notifiche preliminare alimentino una apposita banca dati, istituita presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma l'interoperabilità con le banche dati esistenti. Le modalità tecniche di funzionamento saranno definite con apposito decreto.